

COMUNE DI FIUMICELLO

Provincia di Udine



REGOLAMENTO SULLE ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO A PARENTI AI FINI IMU

***(Art. 2 bis decreto legge 31/08/2013 come convertito dalla
legge n. 124 del 28/10/2013)***

Art. 1

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è equiparata all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, l'unità immobiliare e relative pertinenze, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo d'imposta ed utilizzata come abitazione principale da parenti in linea retta entro il primo grado.
2. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo comma è applicata ad una sola unità immobiliare.
3. Per beneficiare dell'agevolazione il contribuente deve presentare apposita comunicazione al comune attestante la concessione in comodato dell'alloggio e il grado di parentela dell'occupante, da effettuarsi entro il termine del 20 gennaio 2014.
4. Di fissare il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) di 40.000,00 Euro al quale subordinare la fruizione del beneficio.